



COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100. Approvazione.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:35, convocato come da avvisi, scritti in data 22/12/2025, consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da dichiarazione, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza della sig.ra PARRETTA Vittoria in seduta ☒ ordinaria ☐ straordinaria ☐ - straordinaria e d'urgenza ☒ di prima ☐ seconda convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Presente (si-no)
1	TINO Antonio- Sindaco	SI
2	PROCOPIO Maria Rosaria	SI
3	SGRO' Caterina	SI
4	PARRETTA Vittoria	SI
5	STAGLIANO' Alessandro	SI
6	TETI Giuseppe	SI
7	GRETO Vito	SI
8	MANCUSO Antonio	SI
9	SAVARI Francesca	SI
10	MACRI' Gianfranco	SI
11	MONTISANO Sergio	SI

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Prenestini

IL PRESIDENTE

Constato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su n. 10 Consiglieri assegnati al Comune oltre il Sindaco e su numero 10 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 38 del T.U.E.L. n. 267/2000 e premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del predetto T.U.:

- Il responsabile del servizio interessato in ordine della regolarità tecnica ha espresso parere favorevole
- Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere favorevole
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità ha espresso parere favorevole per come in calce riportato

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Vito Sullo Ionio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

VISTO l'art. 24 comma 5 – bis del TUSP che deroga gli adempimenti a carico delle società partecipate al 31.12.2021 e nella fattispecie per quelli rientranti nei Piani di razionalizzazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che questo Ente non ha predisposto alcun Piano di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2025 e che, pertanto, non è tenuto a

redigere la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione prevista dall'art. 20 comma 4 del predetto testo unico;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2025 delle società in cui il Comune di San Vito sullo Ionio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 nr. 100:
 - **Consorzio metanizzazione Pre -Serre** per 0,5%;
 - **Società Gruppo Azione Locale Serre Calabresi Società Consortile A R.L.**, per 0,18%;
 - **Società ASMENET Calabria Soc. Consortile A R.L.**, per 0,018%;
2. Di prendere atto per come prescritto dall'art. 24, comma 5 bis del TUSP che la ricognizione effettuata non prevede alcun Piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate e che, pertanto, non è tenuto a redigere la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione prevista dall'art. 20 comma 4 del predetto testo unico;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Con successiva identica votazione unanime:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs n.267/2000,

IL PRESIDENTE
F.to PARRETTA Vittoria

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Vincenzo PRENESTINI

PARERE FAVOREVOLE
Regolarità Tecnica
Dott.ssa Serena Iozzo

PARERE FAVOREVOLE
Regolarità Contabile
Dott.ssa Serena Iozzo

PARERE FAVOREVOLE
Copertura Finanziaria

Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
E' stata affissa a questo Albo pretorio on – line per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/01/2026 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000;
E' divenuta esecutiva il: 29/12/2025:
☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000)

San Vito sullo Ionio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo PRENESTINI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo PRENESTINI